

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
(EX ART. 2501- Ter, CODICE CIVILE)

DELLE SOCIETÀ

“BABELEE S.r.l.”

a socio unico

(DI SEGUITO DENOMINATE ANCHE “SOCIETÀ INCORPORANDA”)

NELLA SOCIETÀ

“DOXEE S.p.A.”

(DI SEGUITO DENOMINATA ANCHE “SOCIETÀ INCORPORANTE”)

PROGETTO DI FUSIONE
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 2501 - Ter C.C.

Il presente “Progetto di Fusione” per incorporazione della società Babelee S.r.l. con socio unico (Incorporanda) nella società Doxee S.p.A. – Società Benefit (Incorporante) è stato predisposto, in identico contenuto, dai rispettivi organi competenti delle società partecipanti alla fusione, ai sensi degli artt. 2501 *ter* e 2505 c. c.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 2501-*ter*, c. 1 c.c., si riportano di seguito le seguenti informazioni

1) Società partecipanti alla progettata fusione

Società Incorporante:

Doxee S.p.A. – Società Benefit: sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio n. 48/b, 41123 – Capitale Sociale Euro 2.544.039,15 i.v. – Iscritta al REA di Modena n. 324846 – C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02714390362 – P.IVA 02714390362.

Società Incorporanda:

Babelee S.r.l. a socio unico: Sede Legale in Milano (MI), via Palermo n. 8, 20121 - Capitale Sociale Euro 12.192,50 i.v. – Iscritta al REA di Milano n. 1980299, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07763260960 – P. IVA 07763260960.

* * * *

Con il presente progetto si propone la fusione tra Doxee S.p.A. e Babelee S.r.l., mediante incorporazione della seconda società nella prima, senza aumento del Capitale Sociale della società Incorporante, ma con annullamento della quota della società Babelee S.r.l. posseduta dalla società Doxee S.p.A. Società Benefit, con la rilevazione contabile della eventuale differenza da fusione (Disavanzo/Avanzo da annullamento).

2) Modalità della progettata fusione

La fusione avverrà mediante incorporazione della società Babelee S.r.l. nell’incorporante Doxee S.p.A., con annullamento senza sostituzione delle quote, rappresentanti l’intero capitale sociale della società incorporanda.

Considerato che la società incorporante detiene una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda pari al 100%, la fusione viene attuata secondo la procedura semplificata prevista dagli art. 2505 c.c.

Si omettono pertanto, ai sensi del succitato articolo:

- dal "Progetto di Fusione" ex art- 2501-ter, c.1 c.c., i numeri: 3) "rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro", 4) "le modalità di assegnazione delle azioni e quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante", e 5) "la data dalle quali tali azioni o quote partecipano agli utili";
- la "Relazione degli amministratori" ex art. 2501-*quinquies* c.c.;
- la "Relazione degli esperti", ex 2501- *sexies* c.c.

Si omette inoltre anche la situazione patrimoniale ex art. 2501 *quater* c.c., in quanto l'esonero ex lege di tale situazione patrimoniale, espressamente prevista in caso di "incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote" secondo quanto disposto dall'art. 2505 *bis*, *comma 1*, c.c., come modificato dal d.lgs. 123/2010, si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all'art. 2505 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, come previsto dalla Massima del Notariato di Milano n. 180 del 9 luglio 2019, a cui si rimanda.

Alla data dell'efficacia della fusione e ai sensi dell'art.2504 *ter comma 1*, c.c., verrà annullata, senza sostituzione, la partecipazione rappresentante l'intero Capitale Sociale di Babelee S.r.l., e, conseguentemente, la società Incorporante non delibererà alcun aumento del Capitale Sociale a seguito della fusione.

La fusione avverrà a valori contabili; le eventuali differenze di fusione emergenti a seguito dell'annullamento della partecipazione saranno trattate secondo i principi contabili.

3) Atto costitutivo e Statuto vigente della società incorporante

L'atto costitutivo e lo Statuto vigente alla data odierna della società incorporante non subiranno modificazioni derivanti dall'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione in quanto tutte le attività svolte dalla società Incorporanda fanno già parte dell'oggetto sociale della società incorporante.

Il testo dello statuto dell'incorporante "Doxee S.p.A. – Società Benefit" viene allegato sotto la lettera "A" al presente progetto di fusione.

4) Decorrenza dell'imputazione al bilancio della società incorporante delle operazioni della incorporanda e degli effetti giuridici e fiscali.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a norma dell'art. 2504 bis comma 2 c.c. dall'ultimo giorno del mese, nel corso del quale sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c. 2 c.c. ed eseguite a norma dell'art. 2504 comma 3 c.c., ovvero dalla data che sarà stabilita nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis del c.c. e dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/86 (TUIR), le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni effettuate ai sensi dell'art. 2504 c.c.

5) Effetti patrimoniali della fusione

Per effetto della fusione la società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società Incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società Incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società Incorporante, dei relativi diritti e obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società Incorporanda, nulla escluso od eccettuato. Alla società Incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società Incorporanda e che saranno individuati al momento i cui sarà stipulato l'atto di Fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società Incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti alla società Incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società Incorporanda, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo o volendosi intendere

espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società Incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della società Incorporante, tutte le volture catastali, le trascrizioni nei registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti con tale atto presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del Pubblico Registro Automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale e con esonero dei rispettivi Conservatori da ogni loro responsabilità a riguardo.

6) Trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote

Non sussistono categorie di azioni/quote o soci con trattamento particolare o privilegiato.

7) Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Nessun vantaggio particolare sarà proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8) Deposito Atti

La fusione verrà eseguita sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 2, del Codice Civile.

Sono depositati a norma di legge, presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2501 *septies* c.c., i bilanci di Doxee S.p.A. – Società Benefit e Babelee S.r.l. relativi agli ultimi tre esercizi.

9) Procure e mandati

Per effetto dall'atto di fusione decadranno tutte le procure ed in mandati conferiti dalla società Incorporanda Babelee S.r.l.

10. Spese

Le spese di entrambe le delibere di fusione, dell'Atto di Fusione e consequenziali saranno ad esclusivo carico della società Incorporante Doxee S.p.A. - Società Benefit.

Motivazioni economiche dell'operazione:

Il presente progetto di fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'Incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società Incorporanda, attuando una riorganizzazione societaria, la quale garantirà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle due società. A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

Inoltre, il riassetto organizzativo permetterà certamente di unificare ed integrare i processi decisionali e di ottenere una maggiore flessibilità ed efficienza della struttura organizzativa aziendale.

* * * *

Approvazione del Progetto di Fusione (Art. 2505, comma 2, del Codice Civile)

Si dà atto che l'Art. 25 dello Statuto sociale di Doxee S.p.A. – Società Benefit, prevede che la fusione possa essere decisa dall'organo amministrativo.

Per ragioni di rapidità e di snellimento della procedura, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2505, comma 2 c.c., per la sola Incorporante la fusione sarà decisa dall'Organo Amministrativo, mentre per la società Incorporanda la fusione sarà decisa dall'Assemblea. Tuttavia i soci della Incorporante medesima che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale potranno chiedere, con domanda indirizzata alla società entro 8 giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al 3° comma dell'art. 2501 ter c.c., che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall'assemblea Straordinaria della Società a norma del 1° comma dell'art. 2502 c.c.

* * * *

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dagli Organi competenti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena, per la società Incorporante, e di Milano per la società Incorporanda, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2021 - 31.12.2022 - 31.12.2023) di

entrambe le società, e resterà depositata fino a che l'Organo competente non abbia deliberato in merito alla fusione.

Con riferimento alla disciplina dell'informativa sulle operazioni societari di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, avuto riguardo agli indici di rilevanza di cui all'art. 12 del suddetto regolamento, la prospettata operazione di fusione non costituisce "Operazione significativa" ai sensi del regolamento stesso.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata dall'Incorporante in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previste dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.

* * * *

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del Codice Civile, al presente progetto di fusione, così come dello Statuto dell'Incorporante qui allegato, ovvero eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero connessi e/o conseguenti alle operazioni previste nel presente Progetto.

* * * *

Si correda il presente documento dello Statuto della Società Incorporante Doxee S.p.A. - Società Benefit.

Modena (MO), li 26/09/2024

p. (Doxee S.p.A.)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione




—
Sig. Cavicchioli Paolo

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
(EX ART. 2501-TER, CODICE CIVILE)
DELLA SOCIETÀ "BABELEE S.r.l." NELLA SOCIETÀ "DOXEE S.p.A."

p. (Babelee S.r.l.)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione



Sig. Muratori Casali Sergio